

18647-17



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 198/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da

Dott. ANTONIO SETTEMBRE	- Presidente -	Sent. n. 480
Dott.ssa CATERINA MAZZITELLI	- Consigliere -	UP - 17/02/2017
Dott.ssa ROSSELLA CATENA	- Consigliere relatore -	R.G.N. 44718/16
Dott. LUCA PISTORELLI	- Consigliere -	
Dott. ANDREA FIDANZIA	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nata a (omissis) ,

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 19/05/2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;  
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;  
udito per la ricorrente il difensore di fiducia, Avv.to (omissis) , che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica in data 24/02/2014, con cui (omissis) era stata condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni, per i reati di cui all'art. 595 cod. pen. - perché, comunicando con più persone a mezzo istanza trasmessa al Ctu dott. (omissis) (e poi

prodotta in sede di consulenza tecnica al Tribunale di Reggio Emilia dal predetto nell'ambito del proc. pen. 8226/06), offendeva la reputazione di (omissis) , dicendo, tra l'altro: "...nel passato di (omissis), come uomo e come marito, vi sono aspetti di cui, se riterrà, potrò renderla edotto in un colloquio privato ..... che suscitano in me preoccupazioni e inquietudini circa la normalità della sua vita affettiva; a mero titolo esemplificativo: mancata affrancazione dalla madre, vero uomo di casa; inibizioni nell'intimità; una eccessiva ricerca di incontri sessuali 'impropri'; frequentazioni abituali e profonda amicizia, in un determinato periodo della vita coniugale, con un noto omosessuale; ....l'incapacità di crescere professionalmente e la necessità di cambiare spesso lavoro, anche per aver ricevuto, parrebbe, delle accuse di molestia sessuali da colleghe...." e "..... se (omissis) fosse turbata da attenzioni di natura intima e non proprio 'ortodosse' come (omissis) le dovesse riservare, lo direbbe o piuttosto, come la letteratura scientifica in materia di abusi su minori ci riferisce, non sarebbe in grado di comunicarglielo, per ragioni di quel particolare legame sulla base del quale la vittima non riesce, se non con enormi difficoltà, a denunciare il carnefice, soprattutto se a costui è unita da vincoli di affetto e di sangue e magari da costui ricattata con la minaccia di perdere l'affetto?...." . In (omissis) .

2. (omissis) ricorre, in data 22/09/2016, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to (omissis) , per:

2.1. violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 598, 51 cod. pen., avendo la ricorrente inviato una missiva a mezzo fax al consulente tecnico d'ufficio incaricato di valutare la capacità genitoriale delle parti, nel corso della separazione giudiziale, al fine far valere il proprio diritto difensivo, utilizzando frasi concernenti in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia, con rilevanza funzionale a sostegno della tesi prospettata e, quindi, con conseguente sussistenza della scriminante dell'esercizio di un diritto, come più volte sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi, purché sussista la pertinenza delle affermazioni; ciò era avvenuto nel caso in esame, in cui la consulenza era stata disposta al fine di verificare la capacità genitoriale, soprattutto a seguito del rifiuto della minore a pernottare con il padre;

2.2. vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, in quanto la motivazione della Corte territoriale appare assolutamente contraddittoria, avendo dapprima affermato che la ricorrente aveva menzionato problematiche estranee all'oggetto dell'incarico peritale, come riferito dal perito stesso nel corso dell'esame dibattimentale, aggiungendo poi che oggetto della perizia era l'organizzazione degli incontri tra la minore ed il padre e la valutazione del se la predetta fosse pronta ai pernottamenti

con il genitore, apparendo quindi evidente come fosse proprio questo il profilo relativamente al quale la ricorrente aveva manifestato le sue preoccupazioni; la contraddittorietà della motivazione emergerebbe ancor più evidente allorché il perito dott. (omissis), a pag. 21 del verbale di udienza del 11/02/2013, aveva affermato che fosse sensato che la ricorrente avesse indirizzato a lui la missiva, essendo egli il destinatario naturale delle affermazioni, in considerazione del suo incarico; inoltre la ricorrente aveva riferito, come la stessa Corte di merito afferma, di aver notato nella figlia minore sintomi aspecifici, che ben avrebbero potuto essere compatibili con situazioni di abuso sessuale, evidenziandosi, anche sotto detto aspetto, l'illogicità della motivazione, anche tenuto conto del fatto che nel contenuto della lunga missiva indirizzata al consulente tecnico d'ufficio, al contrario di quanto afferma la Corte territoriale, la (omissis) aveva fatto riferimento a specifici atteggiamenti della minore, rivelatori del disagio della stessa, come confermato anche dal teste (omissis) all'udienza del 24/02/2014.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, in base alle argomentazioni giuridiche di seguito illustrate.

1. Va premesso che – come si evince dalla ricostruzione delle sentenze di merito che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituiscono un complesso argomentativo unitario - i coniugi (omissis) ed (omissis), dopo la nascita della figlia (omissis), si erano separati nel (omissis), ed il Tribunale di Reggio Emilia aveva disposto l'affido congiunto della minore; altrettanto chiaramente emerge che la separazione tra i coniugi fosse stata improntata ad una sostanziale conflittualità, la quale, evidentemente, permaneva anche dopo la pronuncia della separazione, avendo la Corte territoriale sottolineato che l'(omissis), dopo la separazione, aveva sporto numerose querele nei confronti della (omissis), asserendo che quest'ultima gli impediva di incontrare la figlia e di tenerla con sé nei giorni stabiliti; la (omissis), a sua volta, aveva giustificato tali dinieghi in base al rifiuto della figlia minore a trascorrere la notte a casa del padre. La situazione creatasi – consistente nel mancato rispetto del calendario che avrebbe dovuto disciplinare il diritto del padre di tenere con sé la minore – faceva sì che si procedesse alla nomina di un consulente tecnico di ufficio, il dott. (omissis), psicologo, al quale veniva formulato il seguente quesito: "espletate tutte le necessarie indagini e sentite tutte le persone ritenute a tal fine utili, valuti il ctu le modalità con le quali il padre potrà incontrarsi con la minore alla luce della necessaria collaborazione prestata dalla madre al fine

di consentire un equilibrato rapporto fra la minore stessa ed il padre". Il dott. (omissis) aveva, pertanto, all'esito del suo incarico, aveva predisposto un programma per i sei mesi successivi che, tuttavia, non aveva avuto attuazione per il mancato adempimento da parte della (omissis). Il Presidente del Tribunale, quindi, affidava un secondo incarico sempre al dott. (omissis), che tuttavia il perito non portava a compimento in quanto, in data 12/11/2009, riceveva a mezzo fax una missiva a firma della ricorrente, con la quale ella esprimeva le sue preoccupazioni riguardo alla condotta dell'ex marito, con la conseguenza che il perito interrompeva le operazioni rinviando per ogni decisione al Presidente del Tribunale.

Dalla motivazione della sentenza di primo grado emerge incontestabilmente che il dott. (omissis), ossia *"il consulente nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia per valutare la capacità genitoriale delle parti, in merito a difficoltà che erano sorte nella frequentazione fra padre e figlia, al fine di trovare una soluzione"*, aveva affermato, in sede di esame dibattimentale, *"che il suo primo intervento si concluse positivamente, essendosi giunti ad un accordo tra le parti volto a normalizzare il rapporto padre-figlia, ed in particolare veniva stabilita, nell'interesse della minore, la sospensione del pernottamento presso l'abitazione del padre, per poi riprenderlo gradualmente nei mesi successivi"*; tuttavia, aveva continuato il teste, poiché continuavano *"a sussistere le problematiche nel rapporto fra (omissis) ed il papà, ed in particolare sempre queste problematiche del pernottamento"*, gli era stato conferito un secondo incarico, che egli non aveva portato a termine in quanto gli era pervenuta la lettera della (omissis) che rappresentava una serie di perplessità e difficoltà rispetto all'ex marito, chiedendo al consulente di ufficio di prenderle in considerazione; *"tra i punti che la signora evidenziava nella lettera si menzionavano problematiche che andavano ben oltre il lavoro che stavamo facendo, si entrava esplicitamente nel campo della sessualità e di una distanza, o quanto meno una distanza non appropriata, fra padre e figlia"*. Il dott. (omissis), inoltre, aveva chiarito, nel corso della sua deposizione, che durante le attività peritali non riteneva fossero emersi sintomi di abusi sessuali, in quanto se ciò fosse avvenuto la perizia sarebbe stata immediatamente interrotta, pur avendo egli riscontrato nella minore sintomi aspecifici, quali difficoltà nell'addormentamento ed irrequietezza, ossia sintomi riscontrabili tanto in minori abusati che in minori portatori di altre problematiche, avendo egli, nello specifico, riscontrato nella piccola (omissis) *"elementi riconducibili all'alienazione parentale da parte della bambina, che, inconsapevolmente, aveva creato un'alleanza con la madre nei confronti del padre, che si concretizzava in un'aprioristica critica nei confronti di quest'ultimo"*.

Fatta questa premessa ricostruttiva, va rilevato come la sentenza del primo giudice fondi l'affermazione di penale responsabilità della (omissis) su due considerazioni:

l'estraneità rispetto all'incarico affidato al dott. <sup>(omissis)</sup> – che non comprendeva esami e verifiche riguardanti eventuali abusi sessuali subiti dalla bambina – delle affermazioni contenute nella missiva a firma della ricorrente, con la conseguenza che la scelta della <sup>(omissis)</sup> di scrivere al consulente, a prescindere dalla veridicità o meno delle accuse mosse all'ex marito, manifestava la volontà dell'imputata di screditare l'<sup>(omissis)</sup>, "ciò per spingere il dott. <sup>(omissis)</sup>, nella sua relazione finale, a scrivere cose che spingessero il giudice a considerare <sup>(omissis)</sup> pericoloso per <sup>(omissis)</sup>, e, quindi, ad adottare un provvedimento che lo allontanasse da lei (rectius: lui)", laddove sarebbe stato "corretto e scevro da intenzioni diffamatorie redigere apposita memoria difensiva volta ad esporre le preoccupazioni ed i fatti riportati dalla <sup>(omissis)</sup> o, ancor meglio, proporre formale denuncia querela".

La sentenza di appello, a sua volta, ha anzitutto affermato la sussistenza, dal punto di vista oggettivo, del delitto di diffamazione, riproducendo le espressioni contenute nel capo di imputazione, ritenendole, all'evidenza, estranee al quesito posto al consulente d'ufficio dott. <sup>(omissis)</sup>, essendo stata prospettata, in via ipotetica, la circostanza che la minore potesse aver subito abusi sessuali dal padre, al quale si attribuiva, subdolamente ed in maniera del tutto generica, anche la condotta di presunte molestie sessuali in danno di colleghe, escludendo la sussistenza della esimente di cui all'art. 598 cod. pen. in quanto, perché ciò si potesse verificare, le espressioni offensive dell'altrui reputazione avrebbero dovuto concernere in modo diretto ed immediato l'oggetto della controversia, ed avrebbero dovuto essere rilevanti funzionalmente per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata; nel caso in esame, invece, non solo la perizia aveva ad oggetto unicamente l'organizzazione degli incontri tra il padre e la bambina, e la valutazione se la piccola fosse o meno pronta a pernottamenti presso il padre, ma, soprattutto, le prospettazioni del tutto ipotetiche di abusi sessuali operate dalla <sup>(omissis)</sup> erano "del tutto sganciate da elementi concreti: nessun riferimento ella ha fatto a circostanze che potessero effettivamente aver fatto insorgere in lei dubbi su condotte tenute dal padre in danno della figlia", sottolineando come durante la perizia del dott. <sup>(omissis)</sup> non fossero emersi indici di abuso, avendo, pertanto, la <sup>(omissis)</sup>, fatto riferimento ad astratti comportamenti di bambini abusati, riferendo, nel contempo, circostanze della vita intima e sessuale dell'ex marito, che nulla avevano a che fare con la perizia, allo scopo di gettare discredito sulla sua persona.

2. Osserva la Corte come una prima, evidente violazione di legge, risieda nell'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, nel caso in esame, non sussista né l'esimente specifica di cui all'art. 598 cod. pen., né quella,

generica, ex art. 51 cod. pen., di fatto sovrapponendo superficialmente l'ambito di operatività delle due norme.

Non appare revocabile in dubbio, infatti, che l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen., funzionale al libero esercizio del diritto di difesa, debba restare circoscritta all'ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano state proferite, a condizione che siano pertinenti all'oggetto della causa o del ricorso amministrativo, alla luce della perspicua formulazione letterale della norma (Sez. 5, sentenza n. 22743 del 23/03/2011, P.G. in proc. Amato, Rv. 250401; Sez. 6, sentenza n. 14201 del 06/02/2009, Dodaro, Rv. 243832; Sez. 5, sentenza n. 12057 del 23/09/1998, Lamendola, Rv. 214354).

Tuttavia la specialità dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen., rispetto all'art. 51 cod. pen., è sicuramente rilevabile dalla sua collocazione nel capo dei delitti contro l'onore, ma, soprattutto, essa si qualifica in quanto concernente l'esercizio del diritto delle parti nel processo, come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 380 del 1999. Invece l'art. 51 cod. pen. – come approfonditamente analizzato da Sez. 6, sentenza n. 39934 del 30/09/2005, P.G. in proc. Ferrari, Rv. 233841 - in quanto applicabile a qualsiasi reato, non detta alcuna modalità vincolante, ma rinvia alla facoltà in concreto esercitata dall'agente, per cui risulta necessario individuare, di volta in volta, i confini di esenzione, rifacendosi a norme previste da altre leggi, come nel caso della diffamazione a mezzo stampa. Viceversa l'art. 598 cod. pen., circoscritto l'interesse tutelato, lo correla direttamente alle attività dialettiche di parte, connesse con l'oggetto della causa in qualsiasi rito processuale.

Sulla natura giuridica dell'istituto descritto dall'art. 598 cod. pen., la dottrina ha registrato una diversità di posizioni: dalla vera e propria causa di giustificazione, con ambito applicativo più vasto rispetto a quella prevista in via generale dall'art. 51 cod. pen., a causa di immunità; secondo alcuni, inoltre, esso integrerebbe una causa di esclusione della sola antigiuridicità penale; mentre un diverso indirizzo la considera una causa di non punibilità, in quanto viene esclusa solo l'applicazione della pena, ma non l'antigiuridicità del fatto.

In ogni caso, la giurisprudenza di questa Corte – in cui prevale la qualificazione dell'istituto come causa di non punibilità - sin da epoca risalente, ha chiarito che sebbene l'art. 598 cod. pen. Costituisca applicazione estensiva del principio generale di cui all'art. 51 cod. pen., esso prenda in considerazione, ai fini di una maggiore tutela della libertà di difesa, fatti diffamatori che altrimenti costituirebbero reato, allargando l'ambito della causa di non punibilità generale, che, quindi, risulta essere più ristretta (Sez. 2, sentenza n. 995 del 06/06/1966, Frasoni, Rv. 103016).

Si tratta di un orientamento che deve essere condiviso, tenendo conto che la disposizione in questione prevede che il giudice possa ordinare la soppressione o la cancellazione delle scritture offensive e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, disciplina che sembrerebbe diretta ad escludere la sola applicazione della pena, ma non anche la anti giuridicità penale del fatto.

Ne deriva, quindi, che l'ambito applicativo dell'art. 51 cod. pen. è distinto da quello di cui all'art. 598 cod. pen., in quanto la natura scriminante del primo esclude qualsiasi conseguenza pregiudizievole per l'agente, mentre la causa di non punibilità, in cui si concreta il secondo, prevede la permanenza di conseguenze da reato diverse dalla pena, per cui, alla luce di queste premesse, le offese cui si riferisce l'art. 598 cod. pen., sono da considerare sicuramente al di fuori dalla sfera di attuazione dell'esercizio di una facoltà legittima collegata all'esercizio del diritto di difesa, collocandosi la *ratio* dell'istituto proprio nell'escludere la punibilità di quelle espressioni pronunciate nel corso di una vicenda giudiziaria che, pur riguardando l'oggetto della "causa", siano esorbitanti rispetto alle necessità difensive, restino, cioè, estranee all'ambito dell'esercizio della difesa. Diversamente, nel caso in cui le espressioni adoperate risultino strettamente conferenti all'esercizio del diritto di difesa, troverà applicazione la causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen.

In questo senso è corretto affermare che l'ambito di azione dell'art. 598 cod. pen. sia più vasto, ricomprendendo manifestazioni che altrimenti rimarrebbero fuori dall'esercizio del diritto di difesa ex art. 51 cod. pen.

Di tale differenza strutturale e funzionale degli istituti descritti dalle norme in esame, la sentenza impugnata non sembra avvedersi in alcun passaggio motivazionale.

Nella sentenza impugnata, invece, non solo ci si limita all'affermazione che le situazioni rappresentate dalla (omissis) dovessero collocarsi in stretta relazione con la materia del contendere, ma anche che esse dovessero avere un contenuto minimo di verità, o meglio che esso dovesse essere in qualche modo deducibile dal contesto; in particolare detta seconda condizione è stata evidenziata dal citato passaggio motivazionale in cui si qualificano come "*del tutto ipotetici*" gli abusi sessuali prospettati "*in maniera del tutto sganciata da elementi concreti*", non essendo emersi dall'attività del dott. (omissis) sintomi specifici legati ad abusi sessuali.

Va premesso, quanto alla connessione con l'oggetto della causa, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente anche un collegamento logico-causale fra l'espressione usata ed il tema del procedimento perché la scriminante abbia effetto, senza che sia indispensabile un collegamento obbligato (Sez. 5, sentenza

n. 30439 del 16/06/2006, Peluso, Rv. 235327; Sez. 5, sentenza n. 6701 del 08/02/2006, Massetti ed altro, Rv. 234007; Sez. 5, sentenza n. 46864 del 28/11/2005, Didone, Rv. 233046; Sez. 5, sentenza 28/01/2005, n. 6495, Bonazzi, Rv. 231428; Sez. 5, sentenza 21/09/2004, n. 40452, Ummarino ed altro, Rv. 230063).

Quanto alla indicata condizione, certamente la motivazione della sentenza impugnata appare avere quanto meno riduttivamente considerato l'oggetto della causa, confondendolo con quello dell'incarico di consulenza conferito, anche questo, peraltro, interpretato in maniera difforme da quanto affermato dal primo giudice, affidandosi esclusivamente ad un'affermazione del consulente dott. (omissis), del tutto avulsa dal più generale contesto processuale. Non vi è dubbio, infatti, che l'incarico allo psicologo dott. (omissis) fosse stato affidato per regolamentare le modalità di incontro tra l'(omissis) e la figlia (omissis), atteso che già in precedenza erano sorte questioni in merito, tanto è vero che risulta incontestabilmente come l'(omissis) avesse anche sporto denunce nei confronti della (omissis), adducendo che ella gli impediva di incontrare la figlia. In detto contesto la Corte di merito non ha in alcun modo definito quale fosse l'oggetto del giudizio, identificandolo *tout court* con l'incarico conferito al consulente d'ufficio, laddove l'oggetto del giudizio - secondo una interpretazione logica che deve contestualizzare necessariamente la collocazione dell'incarico stesso conferito al dott. (omissis) - va necessariamente individuato con il diritto di visita e le relative modalità da parte del genitore non affidatario, in seguito alla separazione personale dei coniugi, materia che non può non implicare - logicamente e giuridicamente - e presupporre - e, ove necessario, accertarla sotto tutti gli aspetti - la capacità e la idoneità del genitore non affidatario di tenere con sé la figlia minore. Detta capacità, quindi, non può essere ritenuta estranea all'oggetto del giudizio.

D'altra parte la stessa sentenza evidenzia come il dott. (omissis) avesse affermato che le manifestazioni della minore, evidenziate dalla (omissis) nella missiva, potessero essere qualificate come "sintomi aspecifici" di abuso, mentre nel corso dello svolgimento dell'incarico egli non aveva rilevato sintomi specifici di abuso, in quanto, se ciò fosse avvenuto, egli avrebbe dovuto interrompere le attività, come poi di fatto avvenuto a seguito della missiva della (omissis).

Appare, quindi, di tutta evidenza che proprio la necessità di interrompere le attività, a seguito della ipotetica emersione di indizi di possibile abuso sessuale ai danni della minore, renda evidente come l'oggetto del giudizio non possa che includere anche la condizione giuridico-fattuale preliminare alla regolamentazione del medesimo diritto di visita, ossia l'idoneità del genitore e l'assenza di gravi ragioni ostative all'esercizio del diritto di visita. Se, infatti, del tutto diverso fosse stato l'oggetto della causa, la Corte di merito avrebbe dovuto spiegare per quale

ragione il dott. (omissis) avrebbe dovuto interrompere le attività, piuttosto che proseguire le stesse mentre, ipoteticamente, nel giudizio che si assume diverso, avrebbe potuto parallelamente ed autonomamente procedersi all'affidamento di un autonomo incarico peritale.

Su detto aspetto, quindi, la motivazione della Corte di merito appare assolutamente carente ed intrinsecamente contraddittoria.

A ciò va aggiunta una ulteriore considerazione, di cui non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata, che pure ha escluso l'applicabilità dell'art. 51 cod. pen.: ferma restando, infatti, la specialità del'art. 598 cod. pen. rispetto all'art. 51 cod. pen., come in precedenza chiarito, in ordine all'esercizio di un diritto, va ricordato che l'art. 51 cod. pen. esclude la punibilità anche nel caso di adempimento di un dovere. Ebbene, in tal senso la motivazione della sentenza appare del tutto carente nell'esame dell'aspetto concernente l'adempimento dell'obbligo genitoriale di protezione del figlio, da parte della (omissis), nel caso in cui ella avesse avuto dei sospetti del tipo di quelli manifestati nella missiva al dott. (omissis).

Detta questione, tuttavia, rimanda ad un'ulteriore carenza del tessuto logico-argomentativo della sentenza impugnata. Come si evince testualmente dalla sentenza del primo giudice, a pag. 6, nella lettera spedita al dott. (omissis) da parte della (omissis) appaiono dei riferimenti specifici a condotte dell'(omissis) che - sempre secondo quanto indicato in sentenza dal primo giudice, a pag. 5 - la ricorrente avrebbe appreso dalla bambina direttamente. Si tratta de "*l'ostinazione di (omissis) a voler dormire con la bambina; ..... il contatto fisico da (omissis) spesso cercato infastidisce oltremodo (omissis), così come la nudità che il padre più volte le ha esibito; ..... (omissis) dopo questi periodi di vacanza trascorsi con costui, si è mostrata oltremodo curiosa circa i genitali maschili ed ha dato la sensazione che cercasse una sorta di contatto fisico con gli stessi, quasi per vedere se e che tipo di reazione suscitava così facendo.....*"

La Corte territoriale non sembra avere minimamente preso in esame il contesto complessivo della missiva della (omissis), essendosi limitata, come emerge chiaramente alla pag. 5 della sentenza impugnata, a considerare solo le frasi indicate nel capo di Imputazione; quest'ultimo, a sua volta, aveva riportato le frasi citate precedute dall'inciso "tra l'altro", in tal modo evidenziando come il contenuto della missiva indirizzata dalla (omissis) al dott. (omissis), reputato diffamatorio, fosse ben più ampio delle frasi citate a titolo esemplificativo.

Ne deriva che la Corte territoriale avrebbe dovuto necessariamente procedere alla integrale lettura del contenuto completo della missiva, collocando le frasi estrapolate da essa nel contesto generale che dalla lettera emergeva, dando conto, quindi, di una valutazione non parcellizzata delle singole affermazioni, ciò al fine

di ricostruire sia la sussistenza della condotta che la sussistenza dell'elemento psicologico della diffamazione che, evidentemente, non avrebbero potuto che desumersi dalla lettura ragionata e completa della lettera stessa.

Solo all'esito di detta operazione ermeneutica – di cui non vi è traccia in motivazione – la Corte avrebbe, poi, dovuto valutare la eventuale sussistenza degli estremi dell'esimente dell'art. 51 cod. pen., *sub specie* dell'adempimento del dovere di protezione della minore, indiscutibilmente riferibile alla madre, nonché degli estremi della causa di non punibilità dell'esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 598 cod. pen., quest'ultimo, per quanto detto, rapportato alla tesi dialettica, e non alla realtà storica, alla luce della quale valutare la stretta relazione delle frasi utilizzate.

In tale contesto si deve ribadire che, come già detto in precedenza, il requisito di verità delle affermazioni non assume alcuna rilevanza, non operando l'esimente dell'esercizio del diritto, come elaborato da questa Corte in riferimento all'ambito, del tutto diverso, della diffamazione a mezzo stampa, secondo cui anche l'opinione critica deve avere un fondamento di verità. Resta impregiudicata, evidentemente, la responsabilità risarcitoria, come espressamente previsto dall'art. 598, comma secondo cod. pen., nel caso in cui le espressioni offensive utilizzate risultino, *strettamente* necessarie per l'esercizio della propria difesa.

Come chiaramente affermato dalla sentenza della Sezione 5 del 21/09/2004, in precedenza citata, il giudice penale, in base all'art. 598 cod. pen., comma primo, deve *"verificare solo la congruenza logica degli argomenti addotti con la causa petendi, non la loro idoneità a conseguire il petitum, e perciò neanche la loro necessità, concetto che assorbe il tema della verità, da accertare nella sede propria. Diversamente, si arroga un potere decisorio che nella specie non gli compete, non essendovi diversamente ragione di prevedere la stessa scriminante quale speciale rispetto all'articolo 51 cod. pen. La norma di esenzione, difatti, non prevede minimamente che la situazione prospettata (cioè, e si ribadisce l'equivoco, il fatto sottostante l'opinione) nell'arrecare offese avanti all'autorità giudiziaria debba avere fondamento, secondo un qualsiasi metro di oggettiva inconfutabilità, al di là di quella che questa Corte ha definito stretta relazione con la materia del contendere, ovvero la rammentata correlazione dialettica. È difatti incontroverso che l'esimente non è condizionata dalla necessità delle offese, mentre è sufficiente un collegamento logico causale. Lo rammenta ancora il Giudice delle Leggi, nella sentenza 128/79, che ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale del comma 1, allorché, spiegando la ratio della previsione, reca: 'l'articolo prevede limiti soggettivi ed oggettivi ed ha carattere eccezionale... Tali limiti consentono di affermare... che la non punibilità...ha fondamento nella libertà di discussione delle parti contendenti sia*

*nel caso di offesa strettamente necessaria, sia nel caso di offesa non necessaria che s'inserisce nel sistema difensivo dei procedimenti con funzione strumentale... La norma tutela la libertà di difesa, che sarebbe non efficiente e quindi non libera da preoccupazioni di possibili incriminazioni per offese all'altrui onore e decoro'. Questa ratio, connessa alla stessa natura del processo, è compiutamente intelligibile alla luce del secondo comma dell'art. 598 cod. pen, che prevede che 'il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione in tutto o in parte delle scritture offensive, ed assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.' E la norma vuol dire che, prescindendo dall'applicabilità dell'esimente, lo stesso giudice della causa nella quale sono state scritte o pronunciate le offese (cfr. Cass. 28.4.50, Mitarotonda in Giust. Pen., 1951, 2<sup>^</sup>, 63), si badi, è competente a provvedimenti, tra i quali è la soppressione di quanto non necessario. Ne esce, per questa via, definitivamente ribadito che altro è l'oggetto della causa in cui si formulano le offese che, ove consistano in attribuzioni rilevanti per la decisione, vanno riguardate sul piano della fondatezza (storica e giuridica), altro l'oggetto dell'accertamento penale che ha per obiettivo la punizione del responsabile. Questo, data la ratio dell'esimente, è esclusivamente volto a verificare la collocazione di quelle offese nel contesto giudiziario, nel quale ha carattere decisivo la libertà di difesa, e la correlazione logica con la causa, dell'argomentazione che le reca, necessarie o non (e perciò, a fortiori, vere, o meglio fondate o non) che siano."*

Ne deriva, quindi, che la motivazione della Corte territoriale appare certamente esorbitante rispetto ai limiti normativi dell'accertamento richiesto, che non necessita affatto che le frasi offensive pronunciate abbiano un contenuto anche minimo di verità, o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l'interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell'argomentazione (Sez. 5, sentenza n. 40452 del 21/09/2004, Ummarino ed altro, Rv. 230063).

3. Per completezza argomentativa, va aggiunto come il profilo da ultimo trattato non possa confondersi con quello, ben diverso, che riguarda il delitto di calunnia, per il quale è necessaria la certezza dell'innocenza dell'incolpato da parte di colui che formula l'accusa, e tale certezza deve essere piena ed assoluta nel momento in cui l'incolpazione ha luogo, con la conseguenza che non è ravvisabile il dolo nei casi di dubbio o di errore ragionevole; in sostanza, il convincimento dell'agente circa la colpevolezza, anche se erroneo, esclude il dolo, purché si basi su elementi seri e concreti e non su mere congetture o supposizioni.

Come noto, infatti, l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. non si applica alle accuse calunniose, in quanto la citata disposizione si riferisce esclusivamente alle "offese" e non può, quindi, estendersi alle eventuali espressioni calunniose (Sez. 5, sentenza n. 31115 del 30/06/2011, P.O. in proc. Farumi, Rv. 250587; Sez. 5, sentenza n. 29235 del 19/05/2011, P.M. in proc. Ciccio ed altri, Rv. 250466; Sez. 6, sentenza n. 32325 del 04/05/2010, Grazioso, Rv. 248080).

Trattasi di aspetto del tutto trascurato dalla sentenza impugnata, sebbene astrattamente idoneo - per via diversa da quella percorsa dal giudicante - ad escludere l'operatività dell'art. 598 cod. pen (nella ricorrenza, ovviamente, di tutte le condizioni necessarie alla ravvisabilità del delitto di calunnia), sicché anche per tale via se ne impone l'annullamento.

Alla luce delle argomentazioni sin qui illustrate, si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, che provvederà a riesaminare - alla luce dei principi di diritto descritti - se le frasi usate dalla ricorrente fossero da considerarsi connesse all'oggetto della causa, valutandone l'inferenza argomentativa nella controversia dinanzi all'autorità giudiziaria, previo approfondimento, nel caso in esame - alla luce di quanto affermato da questa Corte - della specifica natura della causa, nonché previa completa e coerente valutazione del contenuto complessivo della missiva a firma della (omissis) .  
Si dispone l'oscuramento dei dati sensibili, come per legge.

**P. Q. M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Bologna. Oscuramento dei dati sensibili.

Così deciso in Roma, il 17/02/2017

Il Consigliere estensore


Rossella Catena

*Rossella Catena*

Il Presidente

Antonio Settembre

*Antonio Settembre*



*[Firma]*

